

Civile Sent. Sez. L Num. 10612 Anno 2015

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 22/05/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 1644-2014 proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI C.F. 80188230587, I MINISTERI  
DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
C.F. 80185250588, ECONOMIA E FINANZE C.F. 80415740580,  
SALUTE C.F. 80242250589, in persona dei Ministri pro  
tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliario  
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- ricorrenti -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2015

300

~~INNOCENZIO GIUSEPPE DI NINO~~

- intimato -

Nonché da:

~~INNOCENZIO GIUSEPPE DI NINO~~

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ~~SAN TOMMASO~~  
~~DI NINO~~ e PANTHEAS, rappresentato e difeso  
D ~~DI NINO~~, presso lo studio dell'avvocato ~~UNIBERTO~~

CANTELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega  
in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

REPUBBLICA ITALIANA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI C.F. 80188230587, MINISTERO  
DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
C.F. 80185250588, MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE  
FINANZE ~~C.F. 80415740580~~, MINISTERO DELLA SALUTE ~~C.F.~~  
~~80242250580~~;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6287/2013 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 22/11/2013 R.G.N. 3996/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA  
TRIA;

udito l'Avvocato ~~PIRELLA GIORGIO~~;

udito l'Avvocato ~~CANTELLI UNIBERTO~~;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso principale e rigetto  
dell'incidentale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale





Udienza del 21 gennaio 2015 – Aula A  
n. 22 del ruolo – RG n. 1644/14  
Presidente: Roselli - Relatore: Tria

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata accoglie l'appello della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle Finanze, della Salute, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10293/2013, limitatamente alla determinazione del quantum dovuto a [redacted], – anche a titolo risarcitorio del danno da ritardato e parziale recepimento di normativa europea – quale trattamento economico previsto per i laureati in medicina per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, a partire dall'anno accademico 1983-1984, essendo illegittima la normativa nazionale di tardivo recepimento di tali direttive, di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che ne aveva fatto decorrere l'operatività dall'anno accademico 1991-1992.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in base alla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi a partire da Cass. SU 17 aprile 2009, n. 9147, la domanda proposta dall'[redacted], medico laureato iscrittosi ad un corso di specializzazione in Italia nel periodo compreso tra l'emanazione della normativa comunitaria (nella specie, le direttive n. 75/362/UE, n. 75/363/UE, n. 82/76/UE, n. 86/457/UE e n. 93/16/UE non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) e quella interna di parziale recepimento (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257), va qualificata come domanda di risarcimento danni per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie non autoapplicative;

b) ai soli fini della quantificazione di tale peculiare diritto, in applicazione dell'art. 11 della citata legge n. 370 del 1999, si può rapportare la liquidazione ai criteri fissati dalla suddetta legge, facendo riferimento al compenso annuo ivi determinato in lire 13.000.000, pari ad euro 6713,94, e non al maggiore compenso previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, visto che tale compenso riguarda un periodo successivo all'intervenuto (nel 1992) aumento delle ore annuali di frequenza richiesta agli specializzandi (da 800 a 1500 annue); *per e'*

c) sulla somma così determinata, secondo la disciplina dei debiti di valuta, gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale;

d) si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di merito del giudizio, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate nella materia trattata e della sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

2.- Il ricorso della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle Finanze, della Salute – tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato – domanda la cassazione



della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, ~~Illegittimi~~ ~~Innocenzi~~ che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.

### I – Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.– Il ricorso principale è articolato in due motivi, con i quali si deducono:

A) in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.

Si sostiene che la Corte romana avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per non avere esaminato l'eccezione, ritualmente proposta dalle Amministrazioni, secondo cui nella specie il diritto de quo non poteva essere riconosciuto perché la frequentazione della scuola di specializzazione in oggetto risale al 1981, mentre la decorrenza della disciplina in oggetto è stata fissata, dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, nel 31 dicembre 1982, data fissata dalla direttiva 82/76/CEE per il relativo recepimento da parte degli Stati membri;

2) in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione della legge n. 370 del 1999, del d.lgs. n. 257 del 1991, delle direttive CEE n. 82/76, 93/16.

Si ribadisce che, alla luce della su richiamata giurisprudenza di legittimità (si citano: Cass. 11 gennaio 2013, n. 587 e Cass. 17 gennaio 2013, n. 1157), nella specie non era configurabile alcun illecito comunitario ristorabile perché alla data di iscrizione alla scuola di specializzazione, da parte dell'Innocenzi, la direttiva 82/76 CEE non era ancora cogente per lo Stato italiano, cosa avvenuta a partire dall'1 gennaio 1983.

### II – Sintesi del ricorso incidentale

2.– Con il motivo di ricorso incidentale si deduce illogica e contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese di giudizio nonché violazione e falsa applicazione del'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

### III – Esame dei motivi del ricorso principale

3.- I due motivi del ricorso principale – da esaminare insieme, data la loro intima connessione – non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

Entrambi i motivi riguardano la questione relativa alla attribuibilità del risarcimento in oggetto anche ai medici che avevano già iniziato il loro corso di specializzazione al 31 dicembre 1982, come l'attuale ricorrente.

Per quanto riguarda il primo motivo, in particolare, va ricordato che è jus receptum che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, in quanto la pretesa avanzata con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con



l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi, tra le tante: Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 21 luglio 2006, n. 16788; Cass. 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. 8 marzo 2007, n. 5351).

Tale ultima evenienza ricorre nella specie, sicché la relativa censura risulta infondata.

4.- Per quel che riguarda il merito della suindicata questione, deve essere precisato che la relativa soluzione ha dato luogo ad un ampio dibattito nella giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, dopo l'affermazione di un indirizzo favorevole ad includere la suddetta categoria di medici fra i destinatari della normativa (vedi, per tutte: Cass. 29 agosto 2011, n. 17682 e Cass. 17 novembre 2011, n. 24092), in epoca recente si va affermando il diverso orientamento – richiamato nel presente ricorso – secondo cui, in tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti l'organizzazione dei corsi di specializzazione medica, a seguito dell'inadempimento statale ad esse, verificatosi il 31 dicembre 1982, non è insorto alcun diritto al risarcimento del danno a favore dei medici che a quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione (vedi, fra le prime: Cass. 11 gennaio 2013, n. 587 e Cass. 17 gennaio 2013, n. 1157, citate dai ricorrenti, cui adde: Cass. 18 giugno 2013, n. 15199; Cass. 10 luglio 2013, n. 17072; Cass. 10 luglio 2013, n. 17069; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 21 gennaio 2014, n. 1143; Cass. 11 aprile 2014, n. 8504; Cass. 16 ottobre 2014, n. 21967).

Tale ultimo orientamento, pur supportato da ampie argomentazioni, non è condiviso da questo Collegio.

5.- Deve essere, al riguardo, ricordato che tutta la presente vicenda nasce dalle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (coordinate con la direttiva 93/16/CEE), che hanno introdotto, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione, tanto a tempo pieno quanto a tempo ridotto, il diritto ad una adeguata remunerazione in tutti gli Stati membri.

L'art. 16 della direttiva 82/76/CEE, in particolare, ha indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per l'adozione, da parte degli Stati, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima, in osservanza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE (all'epoca vigente), il secondo dei quali, al terzo comma, stabiliva che: "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

Lo Stato italiano ha provveduto al suddetto recepimento con il D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, dunque con circa dieci anni di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di Giustizia CE, pronunciata con sentenza del 7 luglio 1987, C-49/86, a conclusione di una procedura di infrazione. Il legislatore italiano, inoltre, con l'anzidetto d.lgs. aveva – in contrasto con le direttive de quibus – limitato l'ambito di applicazione della normativa, prevedendo che la borsa di studio annuale di lire 21.500.000 fosse attribuita ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/1992.



L'adeguamento del legislatore nazionale alla normativa comunitaria si è completato – sia pure in modo non del tutto appagante – con l' art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entrata in vigore il 27 ottobre 1999 (vedi, al riguardo: Cass. 17 maggio 2011, n. 10813).

Peraltro, la parziale e tardiva attuazione della direttiva 82/76, ad opera del citato d.lgs. n. 257 del 1991, ha causato la mancata remunerazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento delle correlate attività di formazione e prestazioni mediche.

6.- Ne è scaturito un ampio contenzioso, interno e comunitario, nel corso del quale, particolare rilievo hanno assunto il primo intervento della Corte di Giustizia CE (sentenza 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97) e la successiva sentenza della CGCE 3 ottobre 2000, Gozza e a., C-371/97).

Con tali sentenze è stata finalmente sanata la patologia determinata dalla mancata attuazione nei termini della direttiva comunitaria 82/76 da parte dell'Italia, affermandosi il diritto alla remunerazione in favore di tutti i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, in ragione dell'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso dettato dalle disposizioni comunitarie e indicandosi, inoltre, quale rimedio alle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento italiano, l'applicazione retroattiva del decreto 257 del 1991 al fine di assicurare una adeguata tutela risarcitoria agli interessati.

In particolare, nella suindicata sentenza Gozza, la CGCE ha posto l'accento sul carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione in oggetto – già evidenziato dalla sentenza Carbonari e a. – e ha aggiunto che tale obbligo concerneva tanto la formazione a tempo pieno, quanto quella a tempo ridotto. La Corte di Giustizia, inoltre, ha indicato come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva in questione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno.

7.- Nella giurisprudenza di questa Corte tali principi hanno dato luogo a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 17 aprile 2009, n. 9147 ad un orientamento – e che è assunto al rango di “diritto vivente” per effetto di molteplici decisioni successive, specialmente per effetto delle c.d. sentenze gemelle n. 10813, n. 10814, n. 10815 e n. 10816 del 17 maggio 2011 – secondo il quale, sulla scorta della qualificazione dell'azione dei medici specializzandi per l'inadempimento della direttiva CEE n. 82/76, quale effettuata dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 9147 del 2009, tale situazione comporta la responsabilità statale contrattuale e, quindi, l'applicabilità della prescrizione decennale, con individuazione del relativo dies a quo nel 27 ottobre 1999.

Tuttavia, nell'anzidetta sentenza, le Sezioni Unite non hanno avuto modo di affrontare la questione della attribuibilità del risarcimento in oggetto anche ai medici che al 31 dicembre 1982 non si erano iscritti al primo anno del corso di specializzazione, ma che a quella data stavano frequentando un simile corso, al quale si erano iscritti in precedenza.

Va tuttavia osservato che la suindicata sentenza si basa sull'adesione delle Sezioni Unite all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in considerazione del carattere autonomo e distinto dell'ordinamento comunitario e di quello interno, il comportamento del legislatore – consistente



nella mancata attuazione nei termini prescritti e quindi, in violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE (nel testo all'epoca vigente) di una direttiva CE dalla quale sarebbe derivata l'attribuzione ai singoli di diritti dal contenuto ben individuato sulla base della direttiva stessa – secondo il principio enunciato dalla CGCE nella celebre sentenza 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, cause riunite C-6/90 e C-9/90, ribadito in molte altre successive sentenze – è suscettibile di essere qualificato come antiggiuridico nell'ambito dell'ordinamento comunitario, anche se non lo è alla stregua dell'ordinamento interno, in base ai principi fondamentali che risultano evidenti nella stessa Costituzione (le SU citavano, in particolare: Cass. 5 ottobre 1996, n. 8739; 11 ottobre 1995, n. 10617; 19 luglio 1995, n. 7832).

Conseguentemente, la Sezioni Unite affermavano che: “sulla base del principio della ‘non applicabilità’ della normativa nazionale (sia essa precedente che successiva) contrastante con quella comunitaria – che non implica fenomeni né di caducazione, né di abrogazione della norma statale confliggente con quella comunitaria – il trattamento giuridico del caso di specie è attratto (ratione materiae) nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, in modo che al giudice è demandato il controllo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, adeguamento che diviene così automatico, dovendo la normativa interna cedere il passo a quella comunitaria ove risulti essere con quest'ultima contrastante”.

8.- Come si vede, tale orientamento – che non è mai stato modificato dalle Sezioni Unite – risulta del tutto conforme al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (vedi, tra le tante: Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile 2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378) in questa sede non si può non tenere conto delle indicate decisioni della Corte di Giustizia, nonché dei principi generali affermati nella relativa giurisprudenza.

Tra questi principi rientrano: a) quello del primato del diritto comunitario; b) quello secondo cui la mancata o inadeguata trasposizione di una direttiva nella legislazione nazionale autorizza i legittimati ad invocare contro lo Stato membro le sue disposizioni precise ed incondizionate; c) quello c.d. di “equivalenza giurisdizionale”, che comporta che il regime della riparazione in caso di violazione del diritto comunitario non deve essere meno favorevole di quello applicabile a delle azioni analoghe fondate sulla violazione di norme di diritto interno.

9.- Sull'applicazione di tali principi – nel senso delineato dalle Sezioni Unite, nella richiamata sentenza – si basa l'indicata non condivisione del succitato indirizzo interpretativo espresso dalle suindicate sentenze della Terza Sezione di questa Corte, che esclude i medici che al 31 dicembre 1982 avevano già iniziato il loro corso di specializzazione dalla platea dei destinatari del risarcimento del danno di cui si tratta, senza tuttavia tenere conto degli anzidetti principi.



Tale indirizzo si basa, in particolare, sulle seguenti statuizioni (vedi: Cass. 10 luglio 2013, n. 17067):

a) "avendo gli specializzandi iscritti a corsi di specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all'obbligo di ottemperare alle note direttive ed essendo l'obbligo statutale di adempiere le direttive correlato all'organizzazione del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione di inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal giorno 1 gennaio 1983 fosse riferibile soltanto all'organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella data e, quindi, a corsi iniziati da essa";

b) conseguentemente, "il diritto nascente dalla situazione di inadempienza non poteva riguardare i medici che a quella data stavano frequentando già corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in quanto ciò si sarebbe risolto in una sorta di inammissibile retroattività degli effetti dell'inadempimento statutale, cioè del fatto costitutivo del diritto dei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nelle condizioni di fatto in cui, se le direttive fossero state adempiute, avrebbero potuto beneficiare dei diritti da esse previsti: tali condizioni di fatto erano, infatti, riferibili all'inizio del corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza di un corso iniziato anteriormente";

c) "al riguardo, va considerato che al momento di inizio dei corsi prima del 31 dicembre 1982 lo Stato, non essendo ancora scaduto il termine per adempiere, nell'organizzare i corsi senza tener conto delle direttive tenne un comportamento pienamente legittimo sul piano comunitario e non può sostenersi, stante il carattere unitario del corso, che una volta sopravvenuta la scadenza del termine per adempiere, detto comportamento venne colpito da una sorta di illegittimità sopravvenuta. E ciò né in via retroattiva e, quindi, per tutta la durata del corso, cioè sia per quella collocantesi prima del 31 dicembre 1982 e per quella collocantesi dopo, né soltanto dopo quella data, cioè per gli anni di durata del corso successivi";

d) "è vero, d'altro canto, che, scegliendo tale interpretazione si finisce per ammettere che lo Stato, nel consentire l'organizzare dei corsi di specializzazione fino al 31 dicembre 1982 e particolarmente di quello iniziato nello stesso anno 1982, là dove la durata di essi avesse comportato il loro proiettarsi oltre il 31 dicembre 1982, si sarebbe posto nella condizione di perpetuare dopo tale data la durata di corsi non conformi alle note direttive, ma ciò non poté integrare un inadempimento delle direttive riguardo ad essi dopo quella data, perché le direttive e segnatamente quella di cd. coordinamento n. 82 del 1976 non prevedevano, nel fissare la scadenza del 31 dicembre 1982 che a far tempo da quella data gli Stati membri dovessero rendere conformi alle direttive i corsi pendenti".

10.- Ebbene, si tratta di argomentazioni che non appaiono in linea con i principi e le regole comunitarie, la cui doverosa conformazione – costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte e, confermata, con riguardo alla presente vicenda, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9147 del 2009 – non può che portare, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite, alla diversa soluzione di ritenere applicabile il suindicato risarcimento anche in favore dei medici che – come



l'attuale ricorrente – alla suddetta data (31 dicembre 1982) stavano già frequentando un corso di specializzazione.

Ciò in quanto:

a) la CGUE, nelle citate sentenze, ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione in oggetto, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva in questione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione;

b) nelle stesse sentenze la CGUE ha altresì precisato che la direttiva comunitaria 75/363 così come modificata dalla 82/76 soddisfa tutte e tre le condizioni richieste dalla giurisprudenza per impegnare la responsabilità di uno Stato membro dell'Unione europea, quali indicate nella celebre sentenza 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, cause riunite C-6/90 e C-9/90, ove è stato stabilito affermato che: "il diritto comunitario impone il principio secondo cui tutti gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili" e perché sorga il diritto al risarcimento del danno in capo al singolo occorre che siano soddisfatte tre condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) esista un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato ed il danno subito dai soggetti lesi;

c) la indicata limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova alcun riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82/76, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva – secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1° gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" – e comunque si pone in contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva;

d) d'altra parte, nella descritta situazione di palese inadempimento del nostro Stato (cui, come si è detto, si è posto rimedio solo a seguito della condanna della Corte di Giustizia pronunciata con sentenza del 7 luglio 1987, causa n. 49/86) e di avvenuto riconoscimento, da parte della stessa Corte, del carattere preciso e incondizionato della disciplina comunitaria, non può dubitarsi dell'applicabilità anche nei confronti dello Stato italiano del citato art. 14 della direttiva 82/76, in quanto limitarne l'applicabilità agli Stati membri che avessero, prima della direttiva di coordinamento 82/76/CEE, provveduto ad adeguarsi ad una delle pregresse direttive coordinate da quella (in tal senso, vedi per tutte: Cass. 16 ottobre 2014, n. 21967), contraddice i principi che si desumono dalla giurisprudenza della CGUE, in materia e, quindi, confligge con il principio del primato del diritto comunitario;

e) pertanto, la indicata limitazione della platea dei beneficiari è suscettibile di essere qualificata come un comportamento del legislatore anti giuridico nell'ambito dell'ordinamento



comunitario, anche se non lo è alla stregua dell'ordinamento interno, dato il carattere autonomo e distinto dell'ordinamento comunitario e di quello interno;

f) inoltre, con riferimento al principio c.d. di "equivalenza giurisdizionale", va considerato che, essendo il rapporto derivante dall'iscrizione ad un corso di specializzazione, da parte del medico, un rapporto di durata, nell'ambito del diritto interno, ad esso trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 2001, n. 3385; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1851);

g) del resto, mutatis mutandis, va ricordato che, anche la giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: Cons. di Stato, sez. IV, decisione 2 agosto 1997, n. 927), ha precisato che, dalle direttive indicate, si desume che la vicenda in oggetto riguarda i medici "in atto frequentatori delle scuole di specializzazione" e per ciò ritenuti portatori di un interesse tutelato a fruire dei vantaggi previsti dalla normativa comunitaria.

11.- Di qui il rigetto dei due motivi del ricorso principale.

#### **IV – Esame del ricorso incidentale**

12.- Anche il motivo del ricorso incidentale non è da accogliere.

12.1.- Vanno ricordati al riguardo i consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. – nel testo introdotto dalla legge L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile, nella specie, *ratione temporis* – nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili *a priori*, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SU 22 febbraio 2012, n. 2572);

b) in particolare, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicare esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (vedi, per tutte: Cass. 15 dicembre 2011, n. 26987; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037).

12.2.- Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto di compensare tra le parti le spese dei due gradi di merito del giudizio, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate nella materia trattata e della sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza di legittimità di riferimento.



La suddetta statuizione risulta conforme ai suindicati principi perché è giustificata con un adeguato supporto motivazionale nel quale, in modo non illogico né contraddittorio, si fa riferimento a specifiche circostanze e aspetti della controversia decisa, caratterizzata dalla particolare complessità delle questioni di diritto da esaminare e dalle conseguenti oscillazioni della giurisprudenza anche di legittimità, che continuano a registrarsi, su alcuni aspetti, anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009, come risulta da quanto fin qui si è detto.

Pertanto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura neppure sul punto relativo alla compensazione delle spese.

#### **V – Conclusioni**

13.- In sintesi entrambi i ricorsi devono essere respinti.

13.1.- In applicazione del principio della soccombenza prevalente il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

13.2.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Infatti, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014, n. 23514).

13.3.- Viceversa, i suindicati presupposti sussistono con riguardo al ricorrente incidentale, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.



L'ulteriore importo per contributo unificato dev'essere, per contro, pagato dal ricorrente  
incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 gennaio 2015.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale